

» **La ricerca:**

Data: 25.04.2024

Campo di applicazione / Requisiti

Le condizioni di importazione si applicano ai movimenti transfrontalieri di animali terrestri detenuti in «circhi itineranti» e destinati a «esibizioni» [secondo le definizioni di cui all'articolo 2 numeri 33–34 del regolamento delegato 2020/688].

Sulla base degli accordi bilaterali, le disposizioni che disciplinano il traffico tra Stati membri dell'UE valgono anche per gli scambi con la Svizzera. Il regolamento (UE) 2016/429 ne stabilisce il quadro fondamentale, mentre le disposizioni dettagliate sono fissate nel regolamento delegato (UE) 2020/688 (si veda sotto «Basi legali»).

Disposizioni supplementari si trovano anche in altri decreti: ad esempio, i requisiti relativi alla febbre catarrale ovina per il trasporto di animali vivi e di materiale germinale sono stabiliti nell'allegato V parte II capitolo II del regolamento delegato EU 2020/689 («sorveglianza e stato sanitario»).

Misure di protezione sovraordinate

Si applicano sempre le [misure di protezione](#) valide il giorno dell'importazione.

Certificato sanitario / TRACES

Un certificato veterinario non è richiesto: tuttavia, è necessario un controllo ufficiale, che deve essere notificato all'autorità veterinaria competente al più tardi 10 giorni prima del trasferimento (art. 70; 66 e 94 del regolamento delegato UE 2020/688); si veda anche il regolamento delegato UE 2029/2035 (art. 28, 77–79, e le misure transitorie previste all'articolo 84. Si veda sotto «Basi legali»).

Condizioni supplementari

L'importazione di determinate specie animali è anche soggetta alle condizioni in materia di conservazione delle specie (si veda sotto «Ulteriori informazioni»).

Controlli all'importazione

Prestare attenzione al fatto che non tutte le categorie di animali e merci possono essere importate in Svizzera attraverso un valico qualunque. Rivolgersi alle autorità doganali per tutte le domande sul diritto e le procedure doganali.

Osservazioni particolari



Sulle base del diritto in materia di protezione degli animali, è necessaria un'autorizzazione dell'ufficio veterinario cantonale per la detenzione di animali selvatici, e qualora gli animali siano importati per uno dei seguenti scopi: commercio, pubblicità, esposizioni, zoo, circhi e/o sperimenti sugli animali.

Amministrazione e informazioni

Basi legali

[Basi legali delle prescrizioni in materia di sanità animale che disciplinano gli scambi tra Stati membri dell'UE e la Svizzera di animali vivi, materiale germinale \(sperma, ovuli e embrioni\) e di sottoprodotti di origine animale](#)

Ulteriori informazioni

[Stati membri / zone indenni da diverse malattie](#)

<https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/import-und-export/import/importe-artengeschuetzte-tiere-pflanzen.html>

[Elenco delle specie CITES](#)

[Requisiti per il trasporto di animali](#)

[Protezione degli animali](#)

[Dogane – Orari di apertura e indirizzi](#)

[Indirizzi uffici veterinari cantonali \(ted/fra\)](#)